

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXX XXXXXXXX**
/Telecom Italia XXX

Presenti:

SANDRO VANNINI	<i>Presidente</i>
GIANCARLO MAGNI	<i>Vice Presidente</i>
RENATO BURIGANA	<i>Componente</i>
LETIZIA SALVESTRINI	<i>Componente</i>
MAURIZIO ZINGONI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Sandro Vannini**

Segretario: **Luciano Moretti** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato della redazione del presente atto*

Allegati N. 0

II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;
- il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";
- la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";
- la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10);
- l'"Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;
- la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, comma 1, lett. e);
- l'istanza n. 879 del 26 novembre 2013 con cui il Sig. XXXXXX XXXXXXXX chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia XXX (di seguito, per brevità, Telecom Italia) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A;
- la nota del 5 dicembre 2013 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia e la successiva comunicazione del 13 febbraio 2014 con cui ha invitato le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data 26 marzo 2014;

UDITE entrambe le parti nella suindicata udienza;

ESAMINATO pertanto il relativo verbale di udienza, con il quale ci si riservava di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la *res controversa*;

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie.

Il Sig. XXXXXXXX dichiara di aver aderito ad un contratto con un incaricato della società Telecom Italia che prevedeva la cessione in comodato d'uso gratuito di un monitor, che sarebbe stato utilizzato per scopi pubblicitari e per "servizi digitali". L'istante sostiene che il predetto monitor non avrebbe mai funzionato; che la firma presente sul contratto di vendita sarebbe stata "simulata" e di aver contestato le circostanze di cui sopra all'operatore Telecom Italia. Il Sig. XXXXXXXX, pertanto, procedeva con il pagare solo parzialmente le fatture inviate dal gestore, omettendo di versare quanto richiesto per i "servizi digitali" non usufruiti.

In data 5 settembre 2013 il Sig. XXXXXXXX esperiva tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom della Regione Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

Con l'istanza di definizione della controversia parte istante ha chiesto "la restituzione senza penali del monitor che non è mai stato acceso, usato, per quello che era stato pattuito".

In data 15 gennaio 2014 la società Telecom Italia ha fatto pervenire memorie difensive, con le quali rappresentava come per il monitor oggetto del contendere il Sig. XXXXXXXX avesse sottoscritto un contratto di locazione finanziaria con la società Teleleasing e gli importi relativi al predetto negozio venivano addebitati, in virtù di apposita clausola contrattuale visionata e firmata da parte istante, direttamente nei conti telefonici emessi dal gestore Telecom Italia che, tuttavia, non avrebbe alcun diretto rapporto con l'utente circa il citato acquisto.

2. Valutazioni in ordine al caso in esame.

In via preliminare, deve rilevarsi come la domanda formulata da parte istante nelle "richieste" del formulario GU14 depositato, anche in relazione ai fatti descritti nella stessa istanza, appaia eccessivamente confusa, generica ed indeterminata, sì che non appare di immediata comprensione quali siano le effettive richieste del Sig. XXXXXXXX nei confronti dell'operatore Telecom Italia.

Inoltre, anche volendo interpretare la domanda formulata come una richiesta di restituzione senza costi del monitor acquisito a mezzo di contratto di locazione finanziaria, occorre chiarire come tale istanza non sarebbe suscettibile, di per sé, di trovare accoglimento: si ricorda, difatti, che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento allegato alla Delibera n. 173/07/CONS, l'oggetto della pronuncia è limitato alla possibilità di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute (che può equivalere allo storno delle somme non dovute che ancora non siano state pagate) o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

Infine, deve rilevarsi che, come del resto evidenziato anche dall'operatore Telecom Italia nelle memorie depositate, e come comunicato dal predetto gestore a mezzo di missiva alla stessa parte istante, pare profilarsi, nel caso specifico, un'ipotesi di difetto di legittimazione passiva in capo alla società convenuta. Difatti, sebbene a mezzo di un agente incaricato dal gestore Telecom Italia, l'utente ha

aderito ad una fornitura di beni prestata da un diverso soggetto, la società Teleleasing, che si avvale della compagnia telefonica solamente al fine di riscuotere il canone mensile dovuto quale prezzo del negozio cui il Sig. XXXXXXXX ha aderito (art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto Teleleasing).

Pertanto, alla luce di tutte le argomentazioni sopra riportata, la domanda presentata dal Sig. XXXXXXXX non può che essere rigettata, con compensazione delle spese della presente procedura.

CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto;

VISTI la relazione istruttoria redatta dall'Avv. Benedetta Cappelli in attuazione del contratto sottoscritto in data 16 ottobre 2014 e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente, Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 20 aprile 2015;

Con voti unanimi

DELIBERA

il rigetto dell'istanza presentata in data 26 novembre 2013 dal Sig. XXXXXXXX XXXXXXXX nei confronti di Telecom Italia XXX, con compensazione delle spese procedurali

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Luciano Moretti

Il Presidente
Sandro Vannini